

TRIBUNALE DI BARI  
SEZIONE 4A CIVILE  
Volontaria Giurisdizione

N. 4330 2019.

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Michele De Palma, nel procedimento di liquidazione dei beni ex art. 14-ter l. n. 3/2012 su istanza presentata da RAFFAELLA CARONE, ha pronunciato il seguente

DECRETO

visto il ricorso per la liquidazione dei beni proposto da RAFFAELLA CARONE ex artt. 14 ter ss. l. n. 3/2012;

rilevata la propria competenza

vista la relazione particolareggiata predisposta dall'OCC;

esaminati gli atti;

ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 ter l. n. 3/2012 e che non risultano atti in frode ai creditori

DICHIARA

Aperta la procedura di liquidazione di tutti i beni di RAFFAELLA CARONE

NOMINA

Liquidatore il dott. Antonio Quercia con studio in Bari

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o



esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che, a cura del liquidatore la domanda ed il decreto siano pubblicati sui portali del network del Gruppo Edicom e sui siti ufficiali del tribunale di Bari e della Corte di Appello di Bari [www.tribunale.bari.it](http://www.tribunale.bari.it) e [www.giustizia.bari.it](http://www.giustizia.bari.it) avvalendosi dello staff del Gruppo Edicom, con spese a carico dell'istante;

che sia eventualmente disposta la annotazione sul registro delle imprese;

ORDINA

La trascrizione del decreto, equiparato all'atto di pignoramento ex art. 14 quinquies 3° co. l. n. 3/2012, nel registro immobiliare

ORDINA

La consegna ed il rilascio in favore del liquidatore di tutti i beni, non legittimamente detenuti da terzi, con esclusione della abitazione sita in Altamura in Viale Regina Margherita n. 36 qualora ivi sia collocata la residenza anagrafica del debitore, che rimarrà nella disponibilità del debitore sino alla vendita.

FISSA

in € 517,00 mensili la somma occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia ed esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 14 ter 6° co. lett. b) L. N. 3/2012

AVVISA

Che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, per i quattro anni successivi al deposito della domanda



Si comunichi

*Bari, 13/06/2017*

Il Giudice designato  
Dott. Michele De Palma



***Avv. Vittorio Tarsia***

***Patrocinante in Cassazione***

Via Nicolò Putignani, 141 - 70122 - BARI

Tel. 080 5246244/5210430

C.F. TRS VTR 66M03 A662L

P.IVA 04334410729

TRIBUNALE DI BARI

**Domanda di ammissione alla procedura di liquidazione dei beni ex  
art. 14 ter, legge n. 3/2012  
con istanza di trattamento urgente ai sensi della legge 145/2018**

Per la sig.ra Carone Raffaella, nata ad Altamura (BA) il 21/9/1938 ed ivi residente alla via c.s. 14- via Bari (C.F. CRNRFL38P61A225X), elettivamente domiciliata in Bari alla via N. Putignani 141 presso lo studio dell'avv. Vittorio Tarsia (C.F. TRSVTR66M03A662L), che la rappresenta e difende in virtù di procura resa in calce al presente atto.

Ai sensi delle vigenti normative, l'avv. Vittorio Tarsia dichiara che il proprio indirizzo di posta elettronica certificata è vittoriotarsia@pec.giuffre.it ed il suo numero di fax 0805210430,

**premesse**

- che la sig.ra Raffaella Carone (in seguito detta anche "ricorrente" o semplicemente "debitrice") versa in una situazione di sovraindebitamento conforme a quella descritta dall'art. 6 della L. 3/2012;
- che la ricorrente ha maturato la determinazione di sottoporre ai propri creditori, ai sensi dell'art. 14 ter, L. 3/2012, una proposta di liquidazione del suo patrimonio per la composizione della crisi da sovraindebitamento;
- che, al fine di avviare la menzionata procedura, la sig.ra Carone ha presentato istanza all'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bari (in seguito, per brevità, detto Organismo di Composizione o, in sigla, OCC);
- che l'anzidetto Organismo, riconosciuta la sussistenza in capo alla sig.ra Carone dei requisiti di ammissibilità ex art. 7, comma 2, lettere a) e b) e rilevata la completezza dei documenti esibiti a corredo dell'istanza ex art. 9, commi 2 e 3, ha designato l'avv. Carla Ferrari quale Gestore della crisi da sovraindebitamento;
- che la proposta di liquidazione dei beni oggetto del presente ricorso è stata elaborata con l'assistenza dell'avv. Ferrari;
- che il prefato professionista, nella spiegata qualità, ha attestato e verificato la completezza e l'attendibilità della documentazione a corredo della presente domanda di liquidazione dei beni;

**considerato**

***SUI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DI AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA***

Sussistono, nel caso di specie, tutte le condizioni richieste per accedere alle procedure di composizione della crisi di

*Avv. Vittorio Tarsia*

*Patrocinante in Cassazione*

Via Nicolò Putignani, 141 - 70122 - BARI

Tel. 080 5246244\5210430

C.F. TRS VTR 66M03 A662L

P.IVA 04334410729

sovraindebitamento regolate dalla legge n. 3/2012.

A tal riguardo, va anzitutto ribadito che la sig.ra Carone accusa una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni gravanti a suo carico ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente (art. 1, co. 2, l. 3/2012) .

La condizione di sovraindebitamento nella quale versa la deducente è attestata dai debiti maturati nei confronti dell'Erario a causa dell'improvvisa malattia che ha colpito il figlio della ricorrente dall'anno 1999.

Ed invero, la ricorrente ha dovuto procedere alla vendita di un cespite di sua proprietà per il quale non ha versato l'IVA al fine di sostenere le spese mediche del figlio Michele.

Ricorrono, altresì, le condizioni soggettive stabilite dall'art. 7, comma 2, Legge 3 del 2012, in quanto la sig.ra Carone:

a) non è soggetta, né è assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge n. 3 del 2012, tenuto conto che ella non ha mai svolto alcuna attività di carattere imprenditoriale;

b) non ha fatto ricorso, negli ultimi cinque anni, ad alcuno dei procedimenti regolati dal capo II della legge n. 3 del 2012 e, pertanto, non ha subito alcun provvedimento di cui agli articoli 14 e 14 bis della legge n. 3/2012;

c) ha fornito tutte le documentazioni necessarie al fine di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale e precisamente.

d) non ha posto in essere alcun atto dispositivo negli ultimi cinque anni.

**SULLE RAGIONI DELLA CRISI**

Ai fini della procedura oggetto del presente ricorso, non si richiede alcuna indagine circa la meritevolezza del debitore (indagine che, invece, è prevista in ipotesi di piano del consumatore).

Nondimeno, appare opportuno illustrare le ragioni per le quali, nel caso di specie, la ricorrente si debba ritenere meritevole di ammissione alla procedura.

In proposito, va evidenziato che la situazione di sovraindebitamento nella quale versa la sig.ra Carone trae origine, come ribadito, dagli oneri fiscali nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, oneri derivanti dal mancato pagamento dell'IVA in ordine alla vendita di un bene di proprietà della medesima, vendita effettuata dalla predetta nel momento in cui il figlio si è gravemente ammalato e necessitava di cure specialistiche esose.

Ed invero, dall'anno 1999, il sig. Michele Lorusso, figlio della ricorrente, ha cominciato a mostrare gravi difficoltà deambulatorie e di impaccio agli arti superiori ed inferiori.

In conseguenza di ciò è seguito il primo ricovero presso la clinica neurologica del San Raffaele, dove è stata diagnosticata al sig. Lorusso una malattia del II motoneurone/ neuropatia a blocchi

## *Avv. Vittorio Tarsia*

*Patrocinante in Cassazione*

Via Nicolò Putignani, 141 - 70122 - BARI

Tel. 080 5246244\5210430

C.F. TRS VTR 66M03 A662L

P.IVA 04334410729

multipli.

Durante la degenza sono stati eseguiti numerosi esami e, quando dimesso, il paziente ha dovuto proseguire trattamenti clinici molto costosi.

Peraltro, nell'anno 2003, il figlio della istante è stato nuovamente ricoverato presso l'Azienda Ospedaliera di Verona per ulteriori controlli ed accertamenti, atteso il suo deficit di forza agli arti inferiori e disturbi della marcia, poi diagnosticati come sintomi della SLA, sclerosi laterale amiotrofica.

Nel corso degli anni numerose sono state le visite e gli interventi chirurgici subiti dal sig. Lorusso, non da ultimo il trapianto al cervello avvenuto presso l'ospedale di Pechino, in Cina. Dal predetto intervento il paziente ha riportato gravi difficoltà respiratorie legate al morbo di Gehrig, che ha colpito il sig. Lorusso successivamente.

Le vicende appena descritte in considerazione della loro particolarità sono state addirittura oggetto di articoli di cronaca. Tali vicissitudini hanno comportato una serie di spese imprevedute ed imprevedibili, a cui l'istante ha dovuto far fronte al fine di provvedere alla cura del figlio affetto da SLA, ragione principale per la quale la sig.ra Carone si è indebitata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

### **SULLE DOCUMENTAZIONI**

Si depositano, con il presente ricorso, insieme alla proposta di liquidazione dei beni (doc.a), i documenti indicati dall'art. 9, comma 2 e 3, L. n. 3 del 2012 e precisamente :

- elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute (doc.b);
- inventario di tutti i beni della debitrice (con allegate certificazioni catastali) (doc.c);
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc. d);
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia (doc. e)
- relazione particolareggiata dell'O.C.C.(doc.f).

Si precisa, infine, che la ricorrente non ha posto in essere, nel corso degli ultimi cinque anni, alcun atto dispositivo avente per oggetto beni che compongono il suo patrimonio.

\*

### **ISTANZA DI TRATTAMENTO URGENTE AI SENSI DELLA LEGGE 145/2018**

Dovendo la ricorrente presentare istanza ai sensi degli artt.184 e ss. della legge 145/2018, che prevede la scadenza del termine ultimo in data 31 luglio 2019, si chiede che codesto On. Tribunale si compiaccia di emettere il provvedimento di apertura della presente procedura, con la massima urgenza, al fine di permettere che la presentazione della prefata istanza avvenga entro il predetto termine.

*Avv. Vittorio Tarsia*

*Patrocinante in Cassazione*

Via Nicolò Putignani, 141 - 70122 - BARI

Tel. 080 5246244\5210430

C.F. TRS VTR 66M03 A662L

P.IVA 04334410729

\* \* \* \*

Tutto ciò premesso, la sig.ra Carone Raffaella, come in epigrafe rappresentata e difesa, chiede che codesto On.le Tribunale, riconosciuta la sussistenza di tutte le condizioni stabilite dalla legge per accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, voglia pronunciare il decreto di fissazione di udienza previsto dall'art. 14 quinquies Legge n. 3 del 2012.

Si producono i seguenti atti e documenti :

a) proposta di liquidazione dei beni con i seguenti allegati:

- 1) istanza presentata O.C.C. - Ordine Avvocati Bari
- 2) nomina gestore O.C.C.
- 3) perizia estimativa immobili debitrice
- 4) certificati catastali immobili debitrice
- 5) estratto conto relativo al c/c della debitrice
- 6) articoli Gazzetta del Mezzogiorno
- 7) atto di compravendita

b) elenco di tutti i creditori

c) elenco di tutti i beni della debitrice

d) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

e) certificato stato di famiglia con elenco spese sostentamento

f) relazione particolareggiata dell'O.C.C.

Salvis juribus.

Bari, lì 24 luglio 2019

Avv. Vittorio Tarsia